



Università degli Studi di Palermo

Scuola delle Scienze di Base e Applicate

Regolamento della Commissione Paritetica Docenti-Studenti della Scuola delle Scienze di Base e Applicate (Approvato nella seduta del 26.11.2018)

Art. 1 – Definizioni

Nel testo del presente Regolamento della Scuola delle Scienze di Base e Applicate sono adottate le seguenti definizioni:

- a) **Commissione:** la Commissione Paritetica Docenti - Studenti (CPDS) della Scuola delle Scienze di Base e Applicate;*
- b) **Regolamento:** il Regolamento per il funzionamento interno della CPDS della Scuola delle Scienze di Base e Applicate;*
- c) **Coordinatore:** il docente, designato dalla CPDS, che presiede la Commissione e coordina i lavori della Commissione medesima;*
- d) **Vicario:** il docente, nominato dal Presidente della Scuola su segnalazione del Coordinatore della CPDS, che vicaria il Coordinatore;*
- e) **Segretario:** il docente che coadiuva il Coordinatore;*
- f) **Componenti:** tutti coloro che, ai sensi della normativa e dei regolamenti di riferimento, fanno parte della Commissione.*

Art. 2 - Composizione della Commissione e durata del mandato

1. La CPDS della Scuola delle Scienze di Base e Applicate è composta da un docente (professore o ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e da uno studente per ciascuno dei Corsi di Studio (CdS) conferiti alla Scuola stessa, eletti dal Consiglio di CdS. Non possono far parte della CPDS studenti che siano membri della Commissione AQ del proprio CdS e docenti che siano membri della Commissione AQ dei CdS conferiti alla Scuola. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. Sono eleggibili i docenti (professori o ricercatori) afferenti al CdS, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Nel caso in cui un docente afferisca a più CdS, può essere eletto per un solo CdS. I componenti docenti restano in carica per un triennio; sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

3. Per quanto riguarda la componente studentesca l'elettorato passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti al CdS, non oltre il primo anno fuori corso. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età. I componenti studenti restano in carica per un biennio e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

4. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto all'art. 5 del presente Regolamento.

5. Gli eletti nella CPDS della Scuola delle Scienze di Base e Applicate sono nominati dal Presidente della Scuola, con proprio decreto di nomina. Il provvedimento viene trasmesso al Settore Strategia e programmazione della didattica dell'Area Qualità, programmazione e supporto strategico, ed è pubblicato, a cura della Presidenza della Scuola, nella pagina web della Scuola.

6. La Commissione è presieduta da un Coordinatore, eletto tra la componente docente nella prima riunione della CPDS. A parità di voti viene eletto il docente di fascia più elevata e, in caso di parità di fascia, il più anziano nel ruolo.

Art. 3 - Il Coordinatore

1. Il Coordinatore:

- a) nomina, nella prima seduta della Commissione, il Segretario e il Vicario tra i componenti Docenti;
- b) fissa, nella prima seduta della Commissione, la data delle tre adunanze ordinarie obbligatorie in ciascun anno accademico;
- c) convoca, con almeno 5 giorni di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco dei punti all'ordine del giorno da trattare;
- d) convoca, con almeno 24 ore di anticipo, le sedute straordinarie necessarie in occasione di specifiche esigenze, con le modalità indicate nella lettera precedente;
- e) presiede le sedute della Commissione, secondo quanto stabilito nell'articolo 7 del presente Regolamento;
- f) segnala ai Coordinatori di CdS e al Presidente della Scuola delle Scienze di Base e Applicate l'eventuale mancato funzionamento della Commissione;
- g) trasmette la Relazione Annuale della CPDS al Nucleo di Valutazione ed al Senato Accademico entro il 31 dicembre di ogni anno (D. Lsg. 19/2012 - Art.13).

2. Nel caso di gravi inadempienze del Coordinatore, in relazione agli obblighi e alle attività della Commissione, può essere presentata al Consiglio della Scuola una mozione di sfiducia del Coordinatore finalizzata alla sua sostituzione. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno la metà più uno dei componenti della Commissione stessa. Il Consiglio della Scuola delle Scienze di Base e Applicate ha l'obbligo di discutere tale richiesta entro 30 giorni dalla data di protocollo della richiesta stessa. L'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio della Scuola determina la decadenza del Coordinatore da membro della CPDS e l'individuazione di un nuovo componente docente, con le modalità previste dall'art. 2 del presente Regolamento e, successivamente, l'elezione da parte del Consiglio della Commissione di un nuovo Coordinatore.

Art.4 – Il Vicario

Il Vicario, può intervenire in caso di assenza e/o impedimento del Coordinatore per gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 5 - Il Segretario

Il Segretario è designato dal Coordinatore del più volte citato organo, secondo quanto previsto all'art. 3 e svolge il suo mandato fintanto che resta in carica il Coordinatore che lo ha designato. Può essere riconfermato nelle funzioni dal successivo Coordinatore.

2. Il Segretario ha il compito di:

- a) redigere i verbali delle sedute e di inviarli, una volta approvati e sottoscritti secondo quanto stabilito al successivo articolo 6, a chi di competenza per la loro pubblicazione on-line;
- b) coadiuvare il Coordinatore nelle attività organizzative necessarie per il buon funzionamento della Commissione;
- c) verifica l'eventuale assenza ingiustificata di un componente per tre sedute consecutive.

Art. 6 - Sostituzione dei Componenti

1. In caso di decadenza dell'eletto, docente o studente, o di cessazione dalla carica per dimissioni o per qualsiasi altra causa, si provvede alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito del CdS interessato. I soggetti subentrati svolgono le funzioni per il residuo periodo di mandato.
2. Laddove non vi siano altri nominativi, il relativo CdS è tenuto, entro e non oltre 10 giorni, a procedere alla nuova elezione del componente docente o studente, che resterà in carica per il residuo periodo di mandato.
3. Il componente studente è tenuto ad informare tempestivamente e per iscritto il Coordinatore della CPDS ed il Presidente della Scuola della sua decadenza dallo status di studente.
4. Un componente (sia esso docente o studente) può dimettersi dalla carica solo per gravi e giustificati motivi.
5. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive della CPDS decadono dall'organo. La decadenza viene deliberata dalla CPDS nella prima adunanza utile, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti. Alla sostituzione del componente decaduto si provvederà a seguito della verifica da parte del Segretario.

Art. 6 - Compiti della Commissione

1. La Commissione provvede, in conformità alla normativa vigente e in ossequio all'art. 32 dello Statuto nonché agli articoli 6 e 14 del Regolamento Didattico di Ateneo, a:
 - a) mettere in atto tutti i provvedimenti e ad assolvere gli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla autovalutazione, la valutazione e l'accreditamento dei corsi di studio;
 - b) verificare che vengano rispettate le attività didattiche previste dall'Ordinamento Didattico, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal calendario didattico;
 - c) esprimere il parere di cui all'art. 6, comma 5, del Regolamento Didattico di Ateneo (sulle «disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati»).
2. La Commissione, istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, provvede a segnalare al Presidente della Scuola e al Rettore l'eventuale avvenuto accertamento di irregolarità.
3. La Commissione, sulla base delle informazioni derivanti dalla Scheda Unica Annuale dei CdS (SUA-CdS), con particolare riferimento agli esiti della rilevazione dell'opinione degli studenti, in accordo con quanto prescritto nel vigente Documento ANVUR "Linee guida per l'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio", ha il compito di redigere annualmente una relazione articolata per CdS, che prenda in considerazione il complesso dell'offerta formativa, indicando eventuali problemi specifici ai singoli CdS.
 - a) La Relazione annuale deve contenere:

- I. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;*
 - II. Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;*
 - III. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;*
 - IV. Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico;*
 - V. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS;*
 - VI. Ulteriori proposte di miglioramento.*
- b) La Relazione Annuale della CPDS è inviata al Presidio di Qualità e ai CdS, oltre che al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico entro le scadenze prefissate.*

Art. 8 - Attività della Commissione

- 1. La CPDS della Scuola si riunisce, su convocazione del Coordinatore ed in sua assenza dal Vicario, secondo le modalità stabilite al precedente art. 3 e quelle indicate nel prossimo comma, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze.*
- 2. L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è presente la maggioranza semplice dei componenti della CPDS. L'assemblea è presieduta dal Coordinatore ed in sua assenza dal Vicario, che viene assistito dal Segretario. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità dei presenti, regola lo svolgimento della riunione, accerta i risultati delle eventuali votazioni, dando conto di tutto ciò nel verbale, redatto dal Segretario. Le deliberazioni della Commissione vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità nelle votazioni il voto del Coordinatore vale doppio.*
- 3. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale. I verbali della Commissione sono pubblicati nella pagina web della Scuola.*
- 4. Al fine di rendere efficiente e snella l'attività della Commissione, questa può essere articolata - ai soli fini istruttori - in sottocommissioni. Ciascuna sottocommissione potrà essere costituita per trattare le tematiche relative ai CdS che afferiscono a Consigli di Classe, di Interclasse di area affine. Le sottocommissioni svolgono solo un lavoro istruttorio su tematiche di loro pertinenza, finalizzato alla successiva discussione e deliberazione della Commissione in seduta plenaria. Delle riunioni delle sottocommissioni viene data comunicazione nel verbale della prima seduta utile della Commissione.*

Il Segretario
f.to (dr. Claudia Pellerito)

Il Coordinatore
f.to (prof. Mario Allegra)